



Programmazione 2014-2020

“INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA
PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento
9.1 Inclusionione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e
la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità”

Delibera di Giunta Regionale n. 131 del 16/02/2015

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Rev.0.4 del 23/03/2015

STRUTTURA PROGETTUALE

- **In relazione al bando Inclusione, è possibile presentare operazioni in risposta alle diverse Azioni a bando che non contengano tutte le tipologie di progetti previsti dalle Azioni stesse?**

L'obiettivo del bando è quello di rendere disponibili alle persone "percorsi di orientamento e formazione, eventualmente accompagnati dai necessari servizi di supporto e di personalizzazione, che permettano alle persone l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei contesti produttivi".

Pertanto, occorre precisare che:

- il bando non indica tra i casi di inammissibilità una operazione che non contenga tutte le tipologie di azione indicate;
- sarà oggetto di valutazione la coerenza della struttura progettuale con gli obiettivi del bando;
- in fase di attuazione la logica della personalizzazione dovrà permettere di costruire percorsi individuali differenti e articolati, rispetto ai progetti, in funzione delle caratteristiche, esigenze e potenzialità dei singoli per l'inserimento nel lavoro.

- **Come è possibile inserire moduli formativi che sviluppino contenuti non collegati alla qualifica di riferimento (es. patto formativo, tecniche di ricerca del lavoro o altri legati alla specializzazione della qualifica)?**

Nel rispetto degli standard formativi in termini di durata e di capacità e conoscenze previste dal SRQ, è possibile inserire moduli formativi "aggiuntivi" senza alcuna correlazione con le conoscenze e/o le capacità proprie della qualifica professionale di riferimento.

ATTUATORI E PROMOTORI

- **Le aziende che si rendono disponibili ad ospitare tirocini curricolari e non curricolari sono da considerare soggetti attuatori o promotori?**

Le aziende che si rendono disponibili, ad esempio, ad ospitare tirocinanti, offrire la disponibilità di laboratori e attrezzature e/o mettere a disposizione il proprio personale per attività di docenza, concorrono alla attuazione dell'operazione e dovranno sottoscrivere il Piano di intervento.

Per inserire nel sistema informativo i soggetti occorre che dette aziende acquisiscano un codice organismo.

Resta che nel caso di ampi partenariati, a fronte della difficoltà nel richiedere il codice organismo, è opportuno valutare quali siano le realtà maggiormente coinvolte nella realizzazione delle attività al fine di inserirle tra i soggetti attuatori.

Le restanti aziende, al fine della possibilità da parte dell'amministrazione di farne oggetto di valutazione, dovranno comunque sottoscrivere il Piano di intervento e potranno essere inserite tra i promotori.

➤ **Qual è la differenza tra soggetto attuatore e soggetto promotore?**

Gli attuatori sono i soggetti che partecipano attivamente e direttamente alla realizzazione del progetto, indipendentemente dal finanziamento. Per tali soggetti è necessario il codice organismo. Vedi FAQ precedente.

I promotori sono i soggetti che non concorrono direttamente alla realizzazione del progetto ma, condividendone gli obiettivi, ne supportano la promozione e diffusione. Per tali soggetti non è necessario richiedere il codice organismo. A titolo di esempio possono rientrare tra i promotori i servizi sociali o gli uffici di piano dei distretti dei Comuni se intervengono nell'individuazione dei potenziali destinatari. In tale caso i Servizi dovranno sottoscrivere il Piano di intervento ed essere inseriti come promotori posta la non finanziabilità delle attività sopra descritte a valere sul FSE.

ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO, ORIENTAMENTO (A01)

➤ **E' possibile prevedere in un'unica operazione due distinti progetti di azioni di accompagnamento individuale? Un progetto di 8 ore erogato a tutti i partecipanti e un progetto di 20 ore per un numero più ristretto di persone che abbiano necessità di un maggior supporto. I destinatari di questo secondo progetto sarebbero comunque persone che hanno già partecipato al primo progetto.**

No. L'impianto progettuale sopraindicato non rispetta quanto definito dal bando che prevede per le azioni di accompagnamento individuale una durata complessiva compresa tra 8 e 20 ore. Tale proposta progettuale prevede, invece, per alcuni destinatari un totale di 28 ore superando la durata massima consentita indipendentemente dal fatto di erogare tali ore in due progetti distinti.

➤ **Nella scheda 1-C "Accoglienza, presa in carico, orientamento" di Garanzia Giovani allegata alla documentazione del bando, è indicato che l'azione può avere una durata fino ad 8 h.**

Nei progetti di accompagnamento individuale dell'Azione 1 (tipologia A01) si possono quindi prevedere solo percorsi fino ad 8 ore o anche fino a 20 ore come indicato nel bando?

Il limite massimo è quello indicato da bando. La durata complessiva dei progetti di Accoglienza, presa in carico, orientamento (A01) è compresa tra 8 e 20 ore. La modalità di erogazione è definita nell'autonomia dell'ente tenuto conto che il finanziamento è per ora di servizio erogato indipendentemente dal numero di partecipanti.

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (A02)
--

➤ **Nell'Azione di "Accompagnamento al lavoro" (A02) l'agenzia per il lavoro coinvolta potrebbe operare in delega dell'ente titolare?**

Posta la non obbligatorietà di prevedere le azioni di Accompagnamento al lavoro, il bando specifica che le operazioni, se contenenti progetti di cui alla tipologia A02 Accompagnamento al lavoro, dovranno essere presentate in partenariato attuativo con soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di cui all'art. 2 del D.Lgs n.276/03 dal Ministero del Lavoro o dalla Regione Emilia-Romagna pena la non ammissibilità.

INDENNITA' DI FREQUENZA (65)

- **Nell'Azione 2, per poter erogare le indennità di frequenza occorre fare un progetto di tipologia 65 per ogni percorso formativo o uno unico comprensivo di tutte le indennità di tutti gli utenti di tutti i corsi compresi all'interno dell'operazione?**

Occorre presentare un unico progetto di tipologia 65 imputando il costo complessivo delle indennità che si prevede di erogare. Nell'ambito della descrizione progettuale è opportuno esplicitare il calcolo dell'indennità: per quali progetti, per quanti destinatari, per quante e quali ore del percorso, per tutto il percorso o solo per lo stage...

FORMAZIONE PERMANENTE (C03)

- **In una stessa operazione possono essere presenti più progetti di formazione in piccoli gruppi (C03) nei quali vengono erogate competenze tecnico professionali di diverse aree (esempio relative alle competenze meccaniche e della ristorazione)?**

Sì, è opportuno prevederlo ed è rispondente all'avviso e al concetto di operazione intesa come unità di programmazione che può prevedere anche l'attuazione di una pluralità di progetti tra loro integrati finalizzati al perseguimento di una medesima finalità strategica.

DESTINATARI

- **Tenuto conto che le categorie di destinatari dell'avviso potrebbero essere potenzialmente sia "disoccupati", sia "inoccupati" è possibile progettare un percorso formativo destinato ad entrambe le tipologie insieme, considerando quella selezionata su Sifer come prevalente?**

No. Il rispetto degli standard formativi dei percorsi prevede necessariamente l'individuazione di utenza "disoccupata" o "inoccupata". Pertanto ogni percorso formativo deve essere destinato in modo esclusivo ad una delle due tipologie.

- **Nel Bando si citano, tra i destinatari, "altri soggetti formalmente presi in carico dai Servizi Sociali competenti o dai Servizi per l'Impiego caratterizzati da particolare vulnerabilità e fragilità". E' quindi possibile considerare tra i destinatari anche persone provenienti dai soli Servizi per l'Impiego? Se sì, quali caratteristiche devono possedere per ritenersi vulnerabili?**

Sì, i destinatari possono essere soggetti formalmente presi in carico dai Servizi per l'Impiego e riconducibili a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2015 a "fasce di utenza fragile, caratterizzate da particolare vulnerabilità, che ne compromette la possibilità di accesso al mondo del lavoro, ma che non rientrano tra le tipologie di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della citata legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m."

In particolare "la definizione di "fragilità":

- deve qualificarsi come dinamica, in quanto può riguardare una situazione transitoria e non deve quindi cristallizzare la condizione delle persone in una categorizzazione permanente che si può configurare come stigmatizzante;
- è caratterizzata da multifattorialità, in quanto è correlabile a diverse variabili, di cui alcune di natura sociale, e altre di natura individuale ;
- deve essere funzionale esclusivamente alla misurazione della distanza degli utenti dalla piena occupabilità;
- comprende la possibilità di essere ridotta e/o estinta mediante il ricorso a politiche attive di partecipazione al lavoro che favoriscano l'incontro tra persone e lavoro.